



Kulturno Društvo - Associazione Culturale *Piroklastika*  
Via di Monrupino 32/1, Opicina (Trieste)  
Codice Fiscale: 90159330324

## STATUTO

### ART. 1 – NOME E SEDE

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile viene costituita l'Associazione Culturale senza scopo di lucro denominata "Kulturno Društvo - Associazione Culturale PIROKLASTIKA". L'Associazione ha sede legale in via di Monrupino 32/1, 34151, Trieste.

### ART. 2 – FINALITÀ

L'attività dell'Associazione si svolge prevalentemente in lingua slovena.

L'Associazione ha lo scopo di:

- operare per la promozione della musica classica e contemporanea;
- promuovere la sperimentazione artistico-musicale;
- promuovere l'espansione del repertorio per strumenti a percussione;
- promuovere la conoscenza del mondo delle percussioni;
- operare per la promozione di manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, seminari, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e ad altri campi artistici.

In particolare, per il raggiungimento degli scopi sopraindicati, l'Associazione si propone di:

- organizzare e favorire manifestazioni e produzioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, seminari, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica e ad altri campi artistici, anche in collaborazioni con altri Enti, Associazioni e/o Scuole;
- creazione di collaborazioni con istituzioni musicali nazionali e internazionali;
- operare per la promozione e la diffusione di attività musicali predisponendo e organizzando mezzi e strutture per lo svolgimento, la gestione, l'attivazione di corsi di educazione e insegnamento musicale;
- ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

- svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale. A tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio-luci a supporto delle attività proprie onde offrire proficue opportunità e facilitazioni per l'espletamento dell'attività artistica;
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in convenzione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- partecipare e aderire ad Associazioni, Enti ed Istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima;
- erogare premi e borse di studio per i partecipanti all'attività didattica ed alle altre attività organizzate dall'Associazione;
- richiedere finanziamenti, accettare sponsorizzazioni e ricorrere ad abbinamenti pubblicitari per il sostegno finanziario delle finalità statutarie e per la copertura dei costi della realizzazione di iniziative;
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

### ART. 3 – SOCI

Il numero dei soci è illimitato. Può aderire all'Associazione ogni persona fisica che ne condivide gli scopi e che s'impegna a realizzarli.

L'ammissione in qualità di socio può avvenire presentando la relativa richiesta al Consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare

gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta il socio versa la quota d'iscrizione e la quota sociale per l'anno in corso. L'adesione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo temporaneo, fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

#### **ART. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI**

I soci hanno diritto di:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- partecipare alla vita associativa esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione ed alle modifiche delle norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- partecipare all'elezione degli organi direttivi ed essere eletti;
- utilizzare i servizi offerti dall'Associazione.

I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota d'iscrizione all'atto dell'adesione ed a regolare annualmente la quota sociale;
- all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi direttivi.
- Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili e non rivalutabili.

#### **ART. 5 - RECESSO ED ESCLUSIONE**

La qualità di socio di perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per mancanza del regolare versamento delle quote sociali;
- in caso d'esclusione causata dalla mancata ottemperanza alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle delibere approvate dagli organi sociali, oppure da comportamenti che in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all'Associazione.

Le esclusioni saranno decise dal Comitato esecutivo a maggioranza assoluta dei suoi consiglieri.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera oppure verbalmente. Ogni espulsione deve essere confermata dall'Assemblea dei soci. L'esclusione diventa operante in seguito all'annotazione nel libro dei soci.

I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso della quota sociale eventualmente versata.

#### **ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

#### **ART. 7 - ASSEMBLEA**

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata tutte le volte che il comitato esecutivo lo reputi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta motivata per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci.

- L'Assemblea ordinaria è comunque convocata una volta all'anno.
- La convocazione è effettuata nel modo ritenuto più idoneo per portarla a conoscenza di tutti i soci: mediante lettera o posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.
- L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente su tutte le questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza assoluta dei soci presenti. La seconda convocazione può aver luogo mezz'ora dopo la prima.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- stabilire l'importo della quota d'iscrizione e della quota associativa annuale;
- la formulazione del programma di attività sociale;
- l'elezione degli organi direttivi;
- l'approvazione dei bilanci, preventivi e rendiconti consuntivi;
- la delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Comitato esecutivo;
- l'approvazione dei regolamenti interni.

Anche per la convocazione dell'Assemblea straordinaria valgono le regole previste per l'Assemblea ordinaria. L'Assemblea straordinaria però delibera validamente con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti.

Sono di competenza dell'Assemblea straordinaria:

- le modifiche statutarie;
- lo scioglimento dell'Associazione.

#### **ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti. Esso rimane in carica per cinque anni ed i consiglieri sono rieleggibili. L'elezione dei consiglieri in sostituzione di eventuali dimissionari o espulsi è effettuata dal Consiglio direttivo tramite cooptazione in qualsiasi periodo dell'anno. Nel caso in cui più della metà dei consiglieri sia dimissionaria, i consiglieri rimanenti restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione e devono convocare l'Assemblea dei soci entro trenta giorni.

Il Consiglio direttivo elegge nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno metà dei consiglieri. Le sedute sono valide, quando vi intervenga la

maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente è determinante.

Il Consiglio direttivo, che è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ha i seguenti compiti:

- deliberare in merito a tutte le questioni non riservate all'Assemblea dei soci;
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- amministrare il patrimonio dell'Associazione e redigere i bilanci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività;
- vigilare sul rispetto dello Statuto;
- deliberare sull'accettazione o sull'esclusione dei soci;
- predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- avvalersi d'ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi sociali.

#### **ART. 9 - PRESIDENTE**

Il Presidente, eletto nel proprio seno dal Consiglio direttivo, ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale. In caso d'assenza o d'impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente o ad un altro consigliere nominato dal Consiglio direttivo.

#### **ART. 10 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote d'iscrizione, dalle quote sociali e contributi degli associati, nonché dalle quote d'iscrizione a corsi vari o iniziative simili;
- da elargizioni, erogazioni, lasciti diversi, donazioni, eredità, atti di liberalità, provenienti da soci e non soci;
- da contributi di Enti pubblici e privati, dell'Unione europea e degli organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- da entrate da prestazioni di servizi convenzionati;
- da proventi delle cessioni di servizi e beni agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- dagli avanzi di gestione derivanti dalle manifestazioni che saranno comunque reinvestiti per le attività istituzionali statutariamente previste e di quelle direttamente connesse;
- dai beni mobili e immobili dell'Associazione;
- da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale e che sia compatibile con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

Durante la vita dell'Associazione, il patrimonio non può, in nessun caso, essere diviso fra gli associati, anche in forme indirette.

#### **ART. 11 - BILANCIO ED ESERCIZIO SOCIALE**

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere redatto dal Consiglio direttivo e successivamente approvato dall'Assemblea ordinaria.

#### **ART. 12 - SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole dei tre quinti dei soci presenti.

In caso di scioglimento, l'Assemblea dei soci provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Il patrimonio residuo attivo sarà devoluto ad altro Ente o Associazione con analoghe finalità o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'ART. 3°, c. 190, della legge 23/12/96, n. ro 662.

#### **ART. 13 - NORME TRANSITORIE**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti interni si applicano le disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute ed Enti non commerciali.